

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE Tra

L'**Accademia di Belle Arti di Firenze**, codice fiscale n. ...., , con sede legale in Via Ricasoli n. 66 rappresentata dal Prof. Giuseppe Andreani nella qualità di Direttore in virtù dei poteri conferiti dallo statuto (di seguito denominato "soggetto promotore")

e

**Scuola Normale Superiore**, codice fiscale n. 80005050507, con sede legale in Pisa, P.zza dei Cavalieri n° 7, rappresentata dal Direttore Prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno (RC) l'11 giugno 1941, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"),

nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

### PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e che i soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;
- visto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142.
- vista la legge 19 ottobre 1990, n. 341 art. 8;

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1**

La Scuola Normale Superiore di Pisa si impegna ad accogliere presso le strutture del proprio Laboratorio per l'Analisi, la Ricerca, la Tutela, la Tecnologia e l'Economia del patrimonio culturale (d'ora in poi denominata "Laboratorio LARTTE"), diretto dal prof. Salvatore Settis.

#### **Art. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e non è retribuito.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor, designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile

didattico-organizzativo (tutore accademico) e da un tutor locale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante accolto presso il Laboratorio LARTTE in base alla presente convenzione viene predisposto tra le parti un progetto formativo contenente:
  - Il nominativo del tirocinante;
  - I nominativi dei tutori;
  - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza presso la struttura ospitante;
  - Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

#### **Art. 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare l'Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo;
- Redigere una relazione finale sull'attività svolta.

Il soggetto ospitante, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- trasmettere, a cura del tutore locale, una sintetica relazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi formativi concordati nonché un attestato.

#### **Art. 4**

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

#### **Art. 5**

I singoli progetti formativi dovranno essere predisposti, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera A, dalle strutture didattiche/accademiche e dall'Ente direttamente coinvolti nell'attività di tirocinio.

#### **Art. 6**

Con la presente Convenzione le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza,

associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione quadro devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

#### **Art. 7**

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

#### **Art. 8**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dlgs. 196 del 2003.

#### **Art. 9**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

#### **Art. 10**

La presente convenzione ha validità di un anno dalla data di stipula, rinnovabile previo accordo formale tra le parti. Ciascuna Parte può recedere mediante disdetta scritta da comunicarsi agli altri contraenti a mezzo raccomandata a.r. ed il recesso sarà operativo tre mesi dopo la comunicazione. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

#### **Art. 11**

La presente convenzione, redatta per scrittura privata in due originali uno per ciascuna parte, assolve l'imposta di registro per il caso d'uso e le spese di registrazione restano a carico della parte richiedente. Ciascuna delle parti assolverà all'imposta di bollo sui documenti di propria spettanza.

Per Accademia di Belle Arti, *Prof. Giuseppe Andreani* \_\_\_\_\_;  
Firenze .....

Il Direttore della Scuola Normale *Prof. Salvatore Settis* \_\_\_\_\_;  
Pisa.....